

L'istruzione europea nel XXI secolo

Citation for published version (APA):

de Groot, G-R. (1991). L'istruzione europea nel XXI secolo. In A. Corbino (Ed.), *Panorami : Riflessioni discussioni e proposte sul diritto e l'amministrazione* (Vol. 1991, pp. 227-241). Edis-Calabria.

Document status and date:

Published: 01/01/1991

Document Version:

Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

- A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be important differences between the submitted version and the official published version of record. People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the DOI to the publisher's website.
- The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
- The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page numbers.

[Link to publication](#)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license above, please follow below link for the End User Agreement:

www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

ve. The way in which, for the benefit of foreign law faculties, special financial arrangements can be made, must be investigated.

In this connection it would be desirable establish a documentation centre containing draft statutes and accompanying parliamentary documentation from all Member States of the European Community. Every law faculty should have access to the centre. The material in the centre would be retrieved via a system of key words. Naturally, it should be possible to consult this — multiple-language — key-word-system via a computer-terminal. The existence of such a documentation centre should have a harmonising effect upon the legislation emanating from the various European countries, because legislative draftsmen (and researchers) would be enabled, in a much simpler way than is currently the case, to keep themselves informed of each other's ideas, as well as the relevant pros and cons.

13. *Conclusion*

In the foregoing I have indicated many problems which will have to be tackled and resolved if we wish to bring a real European course of legal studies to fruition. It will not be difficult to point to many more snakes lying in the grass. It is one of the objectives of this conference to identify the difficulties, and to exchange ideas with one another about possible solutions. In our discussion of the problems, let us not lose sight of the fact that our legal education *must* change, if our students are to be adequately equipped to perform their function as lawyers in future Europe. The legal education based upon national law will no longer be in existence by the time that the youngest delegates at this conference retire. Let us hope that these youngest conference delegates, when delivering their retirement speeches, will not be obliged to state, that we, in 1991, missed our chance.

Gerard-René de Groot

L'istruzione europea nel XXI secolo

1. *Introduzione*

Il XX secolo volge al termine. Per tale motivo, ancor più del solito, ponderare e risolvere qualsiasi problema comporta non solo la considerazione del futuro prossimo o di

quello della prossima decade, ma un'ulteriore proiezione in avanti: nel vivo del prossimo secolo. Questa impostazione, che mi piacerebbe definire come un atteggiamento positivo di «fin de siècle», presenta un'indubbia utilità allorché si tratti di discutere quali potranno essere i potenziali sviluppi dell'istruzione nel campo giuridico. Come si presenterà l'istruzione giuridica nell'Europa degli anni 2030-2040? Come verrà considerato dagli studenti e dai professori del futuro l'insegnamento del diritto che ora impartiamo ai nostri studenti? E in che modo possiamo anticipare, per mezzo di riforme del nostro sistema didattico, i possibili sviluppi futuri?

Naturalmente, le considerazioni attorno l'istruzione giuridica non possono che essere di ordine speculativo; non sappiamo quali eventi positivi o negativi attendono il mondo in generale e l'Europa in particolare. Gli straordinari eventi storici degli anni 1989 e 1990 hanno dimostrato, ancora una volta, che le vie della storia possono talvolta prendere pieghe imprevedibili. Ciò nondimeno, sarà utile mettere in evidenza una serie di tendenze che sono in grado di influenzare il diritto degli Stati europei e che avranno conseguenze dirette sul tipo di preparazione dei giuristi europei. Riflettendo su tali tendenze, non è difficile formulare alcune previsioni circa lo stato futuro del diritto e l'istruzione giuridica europea nel futuro. Tre sviluppi fondamentali mi paiono inevitabili: a) tanto l'unificazione che l'armonizzazione di parti rilevanti del diritto; b) l'obbligo di riconoscere titoli conseguiti in uno dei paesi membri della C.E.E. («all'estero ma all'interno dell'Europa») e che abilitano all'esercizio delle professioni legali; c) la possibilità, in parte già attuale, per gli studenti di diritto di completare una parte dei loro studi presso facoltà universitarie straniere. Diamo ora uno sguardo più approfondito a ciascuna delle tre tendenze.

2. Il crescente processo di unificazione e di armonizzazione del diritto degli Stati europei

L'affermazione che i sistemi giuridici europei stanno convergendo è ormai scontata. Talvolta ciò è il frutto di sforzi tesi a livello mondiale sia verso l'unificazione che l'armonizzazione. Il risultato raggiunto nel campo nella disciplina delle cambiali e degli assegni ne costituisce uno dei primi esempi. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti e sulla vendita internazionale ne rappresenta un altro più recente.

Spesso la convergenza tra i vari sistemi giuridici è conseguente alla crescente influenza esercitata su di essi dallo sviluppo della tutela dei diritti umani. In tale ottica andrebbero menzionati i due Patti dell'ONU rispettivamente sui diritti civili e politici e sui diritti economici sociali e culturali nonché, a livello europeo, le enormi conseguenze prodotte dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Non è stata forse la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Marckx*, basata su principi assolutamente nuovi per alcuni paesi europei, a spingere in una direzione del tutto diversa il diritto di famiglia di molti Stati membri del Consiglio d'Europa? Il caso *Marckx*, nell'applicare i diritti dell'uomo, rese superate alcune regole successorie seguite nei sistemi giuridici di derivazione romanistica. La decisione suddetta determinò una notevole armonizzazio-

ne nel campo del diritto di famiglia tra le legislazioni degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Senza dubbio tuttavia, l'impulso più rilevante verso l'unificazione e l'armonizzazione delle legislazioni europee proviene dalla Comunità europea. Nella prospettiva di creare un mercato comune, settori sempre più vasti del diritto degli Stati membri della Comunità vengono unificati tramite regolamenti o armonizzati per mezzo di direttive. Come risulta dalle numerose direttive in materia di persone giuridiche, la Comunità europea ha svolto un ruolo molto attivo nel campo del diritto commerciale e societario. Sempre maggiore, poi, è l'influenza esercitata dalla normativa comunitaria su altri rami del diritto privato. Al riguardo vanno menzionate: la direttiva in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, la proposta di direttiva concernente le clausole inique nei contratti stipulati con i consumatori, il progetto di direttiva sulla responsabilità del prestatore di servizi.

È molto probabile che il futuro immediato rivelerà molti altri sforzi rivolti all'armonizzazione o perfino all'unificazione del diritto privato, non solo per quanto riguarda il diritto delle obbligazioni, ma anche per il diritto di proprietà, più in particolare nel campo delle garanzie reali. I tentativi di predisporre un diritto uniforme europeo in materia di contratti e di procedura civile sottolineano ulteriormente queste tendenze.

Occorre mettere in evidenza il fatto che gli sforzi in seno alla Comunità europea per realizzare l'unificazione e l'armonizzazione non si limitano certamente al diritto privato. L'abolizione, per effetto dell'accordo di Schengen, dei controlli sulla circolazione delle persone nell'ambito dei confini interni della CEE ha determinato la consapevolezza che si dovrebbe procedere, almeno in una certa misura, all'armonizzazione del diritto penale e della procedura penale. Altrettanto nel settore del diritto amministrativo, ove si possono percepire le tendenze verso l'armonizzazione delle legislazioni, per esempio nel campo della previdenza sociale. Non mi sorprenderebbe, inoltre, se anche i lineamenti generali del diritto amministrativo ne seguissero l'esempio, sia pure soltanto in parte. Settori quali il diritto di famiglia ed il diritto delle successioni verranno influenzati col tempo dalla normativa comunitaria? Non mi sembra inverosimile. La mobilità sempre crescente dei cittadini europei, provoca altrettanta insoddisfazione circa le discrepanze che separano i vari sistemi giuridici con riferimento a diversi settori del diritto. Al riguardo, sono di scarsa utilità le disposizioni di diritto privato internazionale, spesso identiche per effetto di trattati. La regola, che emerge con notevole frequenza da tali trattati e che individua il criterio di collegamento decisivo nel luogo di residenza anziché nella nazionalità, non fa altro che complicare ulteriormente le cose. Prendendo atto della libertà di circolazione, il luogo di residenza cambia e cambia quindi il diritto applicabile. La domanda da porsi è se dovremmo ritenerci soddisfatti, sotto ogni profilo, delle crescenti tendenze verso l'unificazione e verso l'armonizzazione all'interno della Comunità europea. Stiamo forse esagerando in Europa con l'unificazione del diritto? Non ci mostra l'esempio degli Stati Uniti che un mercato comune e perfino l'unità politica possono essere raggiunti attraverso gradi molto più contenuti di unificazione e di armonizzazione delle legislazioni? È certamente giustificato porsi la domanda, ma ai nostri fini la risposta è meno urgente. È inoltre importante in questa sede constatare che i tentativi della CEE verso

l'unificazione e l'armonizzazione coprono un numero crescente di settori del diritto. È interessante notare che da questo punto di vista la predetta armonizzazione si riferisce talvolta a materie che non hanno subito tale processo negli Stati Uniti. È probabile che l'esigenza di unificazione sia molto più sentita in Europa che negli Stati Uniti perché non abbiamo da noi un substrato giuridico-culturale comune paragonabile a quello che caratterizza gli Stati Uniti.

Nelle nostre considerazioni circa le tendenze verso l'armonizzazione e l'unificazione delle legislazioni all'interno della Comunità europea, non deve passare inosservato il fatto che il numero degli Stati Membri è destinato ad aumentare considerevolmente nei prossimi decenni. Ciò è in gran parte dovuto ai drastici cambiamenti verificatisi nell'Europa dell'Est a partire dal 1989. Non credo di esagerare nell'asserire che nell'anno 2030 tutti i Paesi europei saranno membri della Comunità europea oppure co-opereranno molto strettamente con essa. Ai nostri fini non avrebbe senso alcuno domandarci se al tempo esisteranno o meno gli Stati Uniti di Europa con un sistema giuridico federale accanto a quelli locali. Attualmente basta poter stabilire che probabilmente i sistemi giuridici degli Stati europei formeranno una grande famiglia di diritto con regole uniformi o molto simili in tanti settori.

3. Il riconoscimento dei titoli legali professionali

La tanto auspicata libertà di circolazione delle persone all'interno della Comunità europea ha indotto quest'ultima ad emanare una direttiva sul riconoscimento dei titoli professionali ottenuti in uno dei paesi membri della C.E.E. («all'estero ma all'interno dell'Europa»). La direttiva, che dovrebbe essere resa esecutiva in tutti gli Stati membri della Comunità a partire dal 1 gennaio 1991, è di portata generale e si riferisce, quindi, altresì alle qualifiche legali professionali. Tuttavia, il legislatore europeo non ha chiuso gli occhi di fronte al fatto che le varie forme di istruzione giuridica all'interno delle Comunità Europee sono incentrate prevalentemente sui rispettivi sistemi giuridici nazionali. Quindi, ai giuristi potrebbe essere chiesto di sostenere un inquadramento supplementare oppure un esame; ciò dipende dalla scelta del Paese in cui viene presentata la domanda per il riconoscimento della qualifica professionale. È stato ritenuto, in una recente decisione della Corte di Giustizia Europea, che tale esame non dovrebbe essere troppo gravoso. La direttiva appena menzionata fa sorgere molte domande, particolarmente per quanto riguarda i titoli legali. Quale situazione giuridica si viene a creare se, come è attualmente il caso dell'Olanda, uno Stato membro non ha ancora adempiuto alla direttiva? È possibile che una persona alla ricerca del riconoscimento della propria qualifica legale straniera possa decidere tra l'inquadramento o un esame, oppure è necessario che la qualifica sia riconosciuta senza dover sostenere un esame o l'inquadramento? Può un procuratore o un avvocato chiedere il riconoscimento del suo titolo legale e, su quali basi può iniziare a lavorare come *Advocaat* o *Anwals*? Non è difficile concepire altre domande come questa. Dare una risposta non è cosa semplice per il momento; ai nostri fini, basta osservare che la direttiva sul riconoscimento indurrà le varie forme di istruzione giuridica

professionale degli Stati membri delle Comunità Europee a «competere» l'una con l'altra. Tale competizione farà sì che le varie forme di istruzione diventeranno paragonabili l'una con l'altra in una misura più apprezzabile di quanto non lo siano oggi.

4. Gli studi all'estero

Sempre più frequentemente gli studenti europei completano una parte dei loro studi all'estero. Ciò è stato particolarmente favorito dal programma ERASMUS che fu adottato dal Consiglio della Comunità europea il 15 giugno 1987: gli studenti partecipanti al programma ricevono una borsa di studio per frequentare un'università di un altro Stato membro per un periodo superiore ai tre mesi. Una delle condizioni per ottenere la sovvenzione è che l'Università d'appartenenza dell'interessato assicuri il riconoscimento di almeno una parte degli esami sostenuti all'estero. Una possibilità analoga per studiare in università straniere viene offerta dal programma TEMPUS, che è stato realizzato dalla Comunità europea a beneficio di studenti provenienti da università dell'Europa orientale. Questi programmi permettono agli studenti di diritto di dedicare una parte dei loro studi ad un sistema giuridico diverso da quello del proprio Paese. Le condizioni per ottenere una sovvenzione sono tali da assicurare che la conoscenza acquisita in questi studi è per essi rilevante ai fini della laurea.

Quest'anno accademico, gli scambi all'interno del programma ERASMUS saranno organizzati per la quinta volta. È vero che, in via di principio, il programma era di natura temporanea, ma l'enorme successo degli scambi assicurerà senza dubbio la loro continuazione. È di grande importanza per la Comunità europea poter assicurare che una proporzione consistente dei futuri laureati abbia avuto un'esperienza formativa in più di uno Stato membro. Di conseguenza, non c'è da stupirsi del fatto che la CEE abbia già deciso di estendere di altri cinque anni il programma ERASMUS. Dopo dieci anni di scambi un'Europa accademica senza ERASMUS sarà inconcepibile e per questa ragione gli scambi dovranno essere inseriti nei curricula accademici in modo definitivo. Ciò nonostante, l'entusiasmo circa gli scambi ERASMUS non può eliminare il fatto che attualmente ci potrebbero essere dei problemi notevoli per quanto riguarda il riconoscimento delle sessioni di studio seguite all'estero. In alcuni Paesi tale riconoscimento non è difficile da ottenere. Mi riferisco in particolare a quei Paesi in cui l'istruzione giuridica universitaria è articolata sulla base di una serie di esami specifici. Gli esami di questo tipo sostenuti all'estero possono sostituire quelli analoghi che avrebbero dovuto sostenersi nell'università di appartenenza. Le difficoltà sorgono nei Paesi in cui l'istruzione giuridica universitaria viene completata con un unico esame finale; la conoscenza acquisita all'estero tende a mancare di attinenza con l'esame finale. Torneremo su questo problema nel par. 9. A questo punto basta osservare che la continuazione del programma ERASMUS condurrà probabilmente alla graduale assimilazione nell'istruzione giuridica nei vari Stati membri delle Comunità Europee.

5. *Uno sguardo in avanti*

Alla luce delle tendenze appena delineate, è possibile prevedere che tra quaranta o cinquanta anni, gli studenti europei di giurisprudenza si confronteranno con un'istruzione giuridica incentrata prevalentemente su regole di diritto identiche o simili in tutti i Paesi europei e probabilmente non avrà grande importanza dove abbiano condotto i loro studi. Le qualifiche professionali acquisite da questi studenti verranno riconosciute in tutta l'Europa; durante i loro studi gli studenti saranno liberi di passare vari mesi in altri Paesi europei. Gli esami specifici sostenuti all'estero in un Paese europeo saranno perfettamente intercambiabili con analoghi esami che avrebbero dovuto sostenere nel loro Paese di origine. Probabilmente sarà in funzione un sistema internazionale di «meriti di studio universitari». Un periodo di quaranta o cinquanta anni prima che si realizzi tale modello potrà sembrare un tantino lungo; ma non lo è eccessivamente nella misura in cui ci si rende conto che questo è il periodo di tempo esaurito il quale una persona agli inizi dei suoi studi può immaginare di dover andare in pensione. Coloro che prenderanno il posto delle nostre attuali matricole sul mercato del lavoro saranno i nuovi «giuristi europei».

6. *Uno sguardo dal futuro al passato*

Che opinione avranno gli studenti ed i giuristi della futura generazione dell'istruzione che hanno ricevuto nel XX secolo? Temo che si befferanno di quell'istruzione, della nostra istruzione. La considereranno come estremamente provinciale. Tale provincialismo sarà ancora più sorprendente, perché l'istruzione giuridica non è sempre stata come lo è adesso. Fino al XIX secolo era estremamente naturale per gli studiosi di diritto viaggiare da un Paese all'altro per studiare all'università. Molto si chiarisce, se esaminiamo i curricula vitae di giuristi famosi, o le liste degli iscritti alle università. Per esempio, prendiamo un uomo come Ulrich Huber (1636-1694) che studiò a Franeker, a Utrecht e a Marburg e ottenne un dottorato a Heidelberg. Divenne professore a Franeker ed i suoi studenti erano tedeschi, scozzesi, inglesi e perfino olandesi. In questo modo i punti di vista di Huber sulla *comitas* come fondamento del diritto privato internazionale («de conflictu legum»), furono portate oltre i confini olandesi. Non solo gli studenti, ma anche i relatori universitari erano eccezionalmente mobili: un uomo come Viglius van Aytta era, prima dell'inizio della carriera politica, professore a Padova ed a Ingolstadt.

In quei tempi la materia principale dell'istruzione universitaria non era costituita dalle leggi nazionali, ma dal diritto romano che, quantomeno nell'Europa continentale, veniva considerato come lo *ius commune*. Le codificazioni avvenute nella seconda metà del XVIII secolo eliminarono la posizione di predominio del diritto romano. Il fatto che il latino perse il proprio ruolo di «lingua franca» anche per i giuristi contribuì alla scomparsa degli studi di «diritto europeo». L'istruzione giuridica diventò questione prettamente «nazionale». Studiare all'estero era ormai un'attività per gli spiriti stravaganti e per i rifugiati politici. A tal riguardo, Rudolf Von Jhering parlando nel diciannovesimo secolo disse: «La disciplina del diritto è stata degradata allo studio dei sistemi giuridici

legali nazionali; i limiti dello studio del diritto coincidono ora con i limiti politici. Una forma scoraggiante ed indegna per una disciplina accademica».

È opportuno chiedersi quali parole avrebbe usato Von Jhering nel giudicare gli studi di diritto del XX secolo. La situazione, per quanto riguarda la possibilità di andare oltre l'istruzione universitaria, non era poi tanto disastrosa nella Germania che Von Jhering conosceva. A quel tempo la Germania era ancora divisa in tanti Stati indipendenti, ciascuno con il proprio ordinamento giuridico. L'usanza di studiare in varie università era ancora seguita nel secolo scorso in Germania; non era raro aver studiato in varie università situate in paesi con sistemi giuridici molto diversi. Inoltre, il corpo dei lettori universitari tedeschi rimase in grado di muoversi attraverso la Germania.

In altri Paesi europei gli studenti e i lettori avevano assai meno la possibilità di studiare in più di un sistema giuridico. Il fatto che molti Paesi introdussero codici, ispirati a quelli napoleonici, esercitò un'importante influenza internazionalizzante. Ciò significava che i più importanti manuali di diritto francesi erano studiati ovunque. Sotto molti aspetti, quindi, lo studio del diritto nel XIX secolo era meno provinciale di quanto non lo fosse durante la prima metà del XX secolo. Il carattere provinciale dell'istruzione giuridica si è manifestato in modo particolare nel fatto che una qualifica professionale acquisita in un Paese era priva di valore in altri. Inoltre, anche i lettori universitari avevano perso la mobilità di lavorare in altri sistemi giuridici.

È molto probabile, quindi, che i giuristi del futuro concluderanno che, in contrasto con il periodo precedente, il XIX secolo e soprattutto il XX secolo erano caratterizzati da un'istruzione giuridica provinciale; si può peraltro sperare che osserveranno che i maggiori cambiamenti hanno avuto luogo negli ultimi due decenni del XX secolo.

7. Un altro sguardo al futuro

Quali saranno le caratteristiche principali dell'istruzione fornita agli studenti di diritto del XXI secolo? La base di quell'istruzione sarà senz'altro uno *ius commune* di nuovo stampo. In primo luogo ci saranno principi e regole comuni perché saranno stati armonizzati o perfino unificati in quell'Europa del futuro. Inoltre, ci saranno molti principi e regole comuni ai vari sistemi in quanto discendenti da radici storiche comuni; vale a dire ciò che in precedenza si conosceva come lo *ius commune*. Gli studenti del primo anno saranno, conseguentemente, obbligati a studiare, oltre a materie come storia del diritto, giurisprudenza, economia e altre materie simili, il diritto istituzionale (forse costituzionale?) europeo, il diritto privato europeo, il diritto amministrativo europeo ed il diritto penale europeo. Nello studio delle materie da ultimo menzionate, l'attenzione dovrebbe essere concentrata sulla base comune del diritto dei Paesi europei, anziché sui principi di diritto pertinenti ai singoli sistemi nazionali individuali. Tale orientamento sfocierà in una buona base di comunicazione tra i giuristi formati nei vari Paesi europei. La mobilità dei giuristi, sia durante che dopo la loro istruzione, verrà incoraggiata. Inoltre, il fatto che l'istruzione giuridica sarà meno condizionata dallo studio in dettaglio dei sistemi giuridici nazionali fornirà l'acquisizione di conoscenze meno suscettibili di diventare

obsolete per effetto di un semplice gesto di penna del legislatore. A tal proposito le parole di Neumayer andrebbero rammentate; egli indicava la necessità di impartire ai giovani giuristi una maggiore flessibilità nel pensiero giuridico: «I giuristi che attualmente ricevono la loro istruzione all'università saranno professionalmente attivi principalmente nel XXI secolo. Prima che essi raggiungano l'età della pensione, grandi parti del diritto sostanziale sotto il quale furono istruiti sarà svanito nella storia del diritto. Di conseguenza, verranno obbligati ad adeguarsi continuamente a nuovo materiale giuridico. Questo adeguamento richiederà una cultura legale molto solida ed una flessibilità del pensiero giuridico, per la cui acquisizione è indispensabile il diritto comparato».

8. *La strada del futuro*

Dopo aver ascoltato questa musica del futuro sarebbe opportuno chiedersi se dovremmo già tentare di visualizzare il curriculum giuridico europeo del futuro. Gli studenti che si sono iscritti quest'anno ad una facoltà di giurisprudenza, e dunque avviano ora i primi passi nella loro carriera giuridica, dovrebbero essere istruiti nella maniera tradizionale, primariamente incentrata sul diritto nazionale positivo? Siccome non abbiamo a nostra disposizione alcuna alternativa predisposta, ciò sarà in principio inevitabile. Ma lo stesso può dirsi per gli studenti che si iscriveranno l'anno prossimo, o tra due o tre anni? Non è giunto il momento di fare delle modifiche radicali negli studi del diritto?

Per quanto riguarda i cambiamenti necessari noi possiamo, in primo luogo, riferirci alle parole di Neumayer appena citate: gli studi di diritto dovranno — fino ad un certo livello — prescindere dall'insegnamento e dagli esami di diritto positivo (nazionale), e quindi da un insieme di conoscenze che diventano antiquate nel volgere di pochi anni. Nel settembre del 1991 vi sarà una novità interessante per i giuristi olandesi; il 1° gennaio 1992 entreranno in vigore un nuovo codice civile, nuovi principi di diritto amministrativo e una nuova procedura amministrativa. La relatività del valore della conoscenza del diritto positivo diventa molto evidente in simili momenti. In altri Paesi, lo stato delle cose è poco diverso: il diritto pare cambiare con una rapidità sempre crescente.

Se noi, con lo sguardo rivolto al futuro dei nostri studenti, rendiamo autonomo lo studio del diritto dal diritto positivo (nazionale), noi, avendo riguardo al processo di integrazione europea, anziché partire dalle basi strettamente positive del diritto possiamo procedere sulla base di regole e di orientamenti che sono comuni ai paesi europei, sulla base cioè di un nuovo *ius commune*.

9. *Barriere legali?*

Le legislazioni nazionali sull'istruzione legale e professionale permetteranno un tale passo? La risposta varia da un Paese all'altro. Consideriamo in primo luogo la posizione dell'Olanda. In Olanda lo Statuto delle Università prevede che l'aspirante giurista debba sostenere esami di diritto privato olandese, diritto costituzionale olandese, diritto ammi-

nistrativo olandese, diritto penale olandese e così via. Se questi esami verranno completati con buoni risultati, il laureato in legge ha la possibilità di diventare più tardi un legale praticante (*advocaat*) oppure un giudice. L'esplicita inclusione della parola «olandese» balza agli occhi e parrebbe a prima vista impedire la creazione di un sistema di istruzione giuridica fondato su principi europei. È tuttavia importante rendersi conto che tali esami sono regolati e vengono gestiti sotto la responsabilità dell'Università. In ultima analisi è la stessa Università che determina in quale misura sia indispensabile la conoscenza del diritto olandese. In secondo luogo, è attualmente in discussione in Olanda la possibilità di abolire completamente lo Statuto delle Università in modo da consentire a quest'ultime una maggiore libertà nella disciplina degli esami. Una simile riforma sarebbe più rapidamente attuabile nelle facoltà di giurisprudenza se fossero cambiate anche le disposizioni di legge sull'organizzazione giudiziaria (*Wet Rechterlijke Organisatie*) corrispondenti alle disposizioni dello Statuto delle Università. Infine, occorre sottolineare il fatto che in Olanda non è particolarmente difficile ottenere una dispensa dalle disposizioni dello Statuto delle Università per mezzo di clausole sperimentali.

In altri Paesi la situazione è molto più difficile. Vi sono paesi in cui l'ordinamento fissa inoltre i dettagli del tipo d'esame universitario che devono affrontare gli aspiranti giuristi. L'esempio della Spagna è sorprendente. Ma anche in questo caso, è l'Università che determina se i requisiti di legge siano stati adempiuti. La situazione della Germania è notevolmente più difficile. È vero che gli aspiranti giuristi seguono un corso di diritto all'Università e che sostengono alcuni esami, ma questi non hanno peso alcuno sul risultato dell'esame di Stato che va sostenuto alla fine degli studi. Gli esami universitari costituiscono invece una mera condizione per poter accedere all'esame di Stato. I commissari dell'esame di Stato non sono, in via di principio, professori che provengono dalla stessa Università di appartenenza del candidato. Alcuni di essi sono professionisti legali. In questo caso, le Università che decidono di adottare un nuovo modello di istruzione giuridica del tipo europeo otterrebbero come risultato che i loro studenti sarebbero meno preparati per sostenere l'esame di Stato, nel quale l'attenzione è quasi esclusivamente incentrata sulla conoscenza del diritto positivo tedesco. Le Università, in quanto tali, non possono incidere sul contenuto degli esami di Stato.

La difficile posizione delle Università tedesche nella valutazione degli studenti di diritto è riscontrabile anche per quanto concerne il riconoscimento degli esami sostenuti all'estero (per esempio, all'interno del programma ERASMUS). Il riconoscimento non viene dato dall'Università di appartenenza dello studente, ma dall'Autorità nazionale degli esami di diritto (*Landesjustizprüfungsamt*). Inoltre, anche se l'esame sostenuto viene riconosciuto, non ha alcun rilievo diretto ai fini del contenuto dell'esame di Stato. Un esame sostenuto all'estero non può essere scambiato per parte dell'esame di Stato. Analogamente, il materiale studiato all'estero non viene preso in considerazione in sede dell'esame di Stato; quindi alla conoscenza acquisita non viene permesso di esercitare alcuna influenza favorevole ai fini dell'esito finale. Sotto questo aspetto, gli esami sostenuti all'estero non sono considerati in modo diverso dagli esami sostenuti in altre Università tedesche; anche in questi casi, come si è visto, gli esami non influiscono sul risultato dell'esame di Stato.

Una differenza tra gli esami sostenuti in Università tedesche da una parte, e gli esami sostenuti all'estero dall'altra, è che gli esami tedeschi trattano prevalentemente del diritto positivo tedesco fornendo così una preparazione preziosa per l'esame di Stato. *Summa summarum*, possiamo dire che i periodi di studio passati all'estero da studenti tedeschi sono sì piacevoli ed intellettualmente stimolanti ma sono pressoché inutili sotto l'aspetto dell'esame che sono obbligati a sostenere. Tale stato di cose deve cambiare in un futuro non troppo lontano. Gli esami di diritto straniero dovrebbero avere, anche in Germania, dirette conseguenze sul contenuto dell'esame (nazionale?). Si pone l'esigenza di una riforma legislativa in materia.

Anche sotto altri aspetti, l'istruzione giuridica tedesca pare inadeguata: dopo un primo esame di Stato, uno studente di diritto tedesco dovrà svolgere un tirocinio di due anni e mezzo presso uno dei vari studi legali. Questa attività legale di preparazione legale (*Justizvorbereitungsdienst*) [comunemente: periodo di tirocinio (*Referendaperiode*)] viene concluso con un secondo esame di Stato che è anch'esso fortemente incentrato sul diritto positivo tedesco. Benché sia possibile fare, nell'ambito di questo periodo di tirocinio, uno stage all'estero di tre mesi, (c.d. *Auslandswahlstation*), tale esperienza non ha, nuovamente, nessuna attinenza al contenuto dell'esame di Stato che va sostenuto alla fine del periodo del tirocinio. Molti praticanti sono stati visti partire per l'*Auslandswahlstation* con una valigia stracolma di libri sul diritto tedesco, nella speranza di trovare pace sotto una palma per la preparazione dell'esame incombente.

Un altro evidente svantaggio insito nel sistema d'istruzione giuridica tedesco è quello della sua durata. Uno studente ha bisogno di un totale di otto o nove anni, secondo il normale curriculum, per poter diventare avvocato praticante. In altri Paesi europei il tempo richiesto è (a volte notevolmente) più breve. Ora che i titoli professionali acquisiti all'estero sono suscettibili di riconoscimento in Germania, vi sarà una spinta per ridurre la durata dell'istruzione giuridica tedesca.

Ho descritto le difficoltà che sono emerse in Germania per dimostrare che prima che l'istruzione giuridica in Germania possa diventare «europea», saranno necessarie riforme legislative lungimiranti. È evidente dai problemi suindicati che non si può pretendere che le Università prendano l'iniziativa; è vero che potranno favorire un dibattito a favore dell'esigenza che l'istruzione giuridica diventi più «europea», però è essenziale soprattutto che l'intero sistema di esami di Stato sia ampiamente riformato. Altrimenti l'istruzione giuridica tedesca finirà per rimanere completamente isolata. Che questo pericolo sia stato notato anche in Germania si ricava dagli abbondanti saggi recentemente pubblicati sulle possibilità di riformare l'istruzione giuridica. L'unificazione della Germania ha reso soltanto più urgente la necessità di una riforma.

10. *V'è sufficiente «ius commune»?*

Con la volontà politica le barriere legali possono essere superate. Se c'è un settore di diritto al quale si applica l'adagio citato altrove «Drei Worte des Gesetzgebers und ganze Bibliotheken werden zu Makulatur» (Tre parole dal legislatore, e biblioteche intere di-

ventano carta straccia), questo è proprio il diritto dell'insegnamento. Di conseguenza, è opportuno porsi la seguente domanda: esiste già abbastanza «*ius commune*» europeo per coprire un curriculum giuridico e gli esami corrispondenti? Spero sinceramente che questo discorso servirà a chiarire meglio i termini della questione. Per quanto riguarda il diritto commerciale e societario possiamo senza alcun dubbio rispondere affermativamente. Anche per la parte generale del diritto privato, si possono riscontrare fin da ora sufficienti caratteristiche comuni. Ma come si può insegnare sulla base di queste caratteristiche comuni il diritto comune? Praticamente tutti i libri di testo e le monografie riguardano principalmente tal o talaltro diritto nazionale e fanno tutt' al più qualche breve riferimento comparativistico agli altri sistemi giuridici.

Sarà quindi necessario sviluppare nuovi materiali didattici sulla base del diritto comparato. In merito alla struttura di tali manuali, vorrei citare Kotz:

«È essenziale a questo riguardo presentare, proprio all'inizio, i materiali da una prospettiva europea. Non si deve prendere un particolare sistema nazionale come punto di partenza, non ci si dovrebbe indirizzare ad una particolare cerchia di lettori e non ci si dovrebbe prefiggere come scopo principale di dare un contributo alla comprensione di un particolare sistema giuridico nazionale. Proprio dall'inizio tale libro di testo dovrebbe piuttosto andare oltre i sistemi di diritto nazionali; inoltre, dovrebbe sviluppare il proprio sistema ed i propri concetti legali. Tale è senza dubbio un compito difficile, ma la ricerca sul diritto comparato ha, ora come ora, raggiunto un livello che mi incoraggia a sperare che questo compito non sia impossibile da attuare».

Non possiamo che essere d'accordo con Kotz quando dichiara che scrivere tali testi sarà difficile. Tuttavia in molti campi è già stato svolto un importante lavoro preparatorio. Per quanto riguarda il diritto privato va menzionata la seconda parte del lavoro monumentale di Zweigert e Kotz, «*Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts*». Inoltre, andrebbe considerata la seconda parte di «*Europaisches Privatrecht*» di Coing nel quale viene descritto il diritto europeo-continentale tra il 1800 ed il 1914. Gli autori dei testi da me proposti potrebbero trarre ulteriori documentazioni dai «*restatements*» di stile americano del diritto europeo, in cui le regole e i principi europei vengono sviluppati ed analizzati su base comparativa. A tal riguardo, meritano considerazione le attività della Commissione europea sul diritto dei contratti che ha già adottato i primi progetti di un *restatement* di regole europee sull'esecuzione delle obbligazioni e sulle conseguenze dell'inadempimento. Ole Lando descrive questi *restatements* europei nel modo seguente:

«Come in un atto legislativo, ciascuna regola o principio è formulato come un articolo di legge. Come nei *Restatements* americani, l'articolo viene accompagnato da un commento che dichiara la *ratio* della regola, il suo scopo, la sua funzione ed il suo rapporto con le altre norme. La funzione della norma viene anche spiegata per mezzo di illustrazioni. In una postilla alla regola ne vengono menzionate la storia e la fonte, sia essa costituita dall'insieme dei principi comuni dei sistemi giuridici degli Stati, da una o più leggi statali, da una convenzione internazionale, dal Codice Commerciale Uniforme Americano, oppure da qualche altra fonte».

La stesura di manuali di diritto fondati su basi giuridiche comuni, inoltre, sarebbe

resa più agevole se, con riferimento a ciascun settore del diritto, venisse pubblicato l'insieme delle disposizioni legislative in vigore in tutti o in molti Paesi europei (occidentali); trattati internazionali contenenti regole uniformi, regolamenti e direttive comunitarie, le considerazioni che formano la parte più importante della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e, possibilmente, le più rilevanti raccomandazioni e risoluzioni del Consiglio d'Europa. Queste raccolte diventerebbero una sorta di «*Corpus iuris Europeanum*» a cui si potrebbe fare riferimento nei libri di testo e nell'insegnamento. Sarebbe da rallegrarsi se un siffatto *Corpus* venisse redatto in tutte le lingue delle Comunità europee per ciascun settore del diritto (parte generale del diritto privato, diritto delle obbligazioni, diritto commerciale, diritto penale, procedura penale, diritto di famiglia e diritto dei minori).

Sarebbe auspicabile che, con riferimento a ciascun ramo del diritto, venisse pubblicata una raccolta legislativa (con particolare riferimento ai codici) relativa a tutti gli Stati membri della CEE. Tali raccolte sono state disprezzate sin dall'inizio di questo secolo. Nella metà del secolo scorso tali raccolte furono pubblicate nel campo del diritto privato e del diritto commerciale, particolarmente da Antoine de Saint Joseph. A quel tempo erano estremamente popolari e molto influenti. Per decenni la progettazione di raccolte è stata considerata come una forma deteriore di diritto comparato. Tale punto di vista è giustificato, ma solo in mancanza di altri punti di riferimento. D'altro canto, una raccolta è estremamente utile per fornire un primo approccio ad un codice legale sconosciuto. Naturalmente, non si può pretendere di studiare le norme giuridiche fuori dal loro contesto e senza prendere in considerazione giurisprudenza e dottrina. Tuttavia, non si dovrebbe dimenticare che in molti sistemi giuridici la norma scritta è fonte primaria di diritto. Le raccolte legislative in ciascun campo del diritto potrebbero avere un ruolo rilevante nell'insegnamento; riferendosi a tali pubblicazioni si può spesso dimostrare che le disposizioni in molti codici sono largamente simili tra loro. Talvolta, possono essere utilizzate per illustrare che un'espressione identica o quasi identica non implica immancabilmente un'interpretazione identica. In particolare, le raccolte sono utili per il rapido riferimento di testi normativi stranieri.

Vorrei evidenziare proprio quest'ultimo punto. Poiché l'Europa si avvia verso un'integrazione più completa, sarà spesso necessario fornirsi di un agile strumento di raccolta delle disposizioni vigenti negli altri Paesi europei in determinati settori del diritto. Chiunque tenti, oggi giorno, di ottenere delle edizioni aggiornate di raccolte legislative nel campo del diritto privato dei paesi membri della CEE, incontrerà grandi difficoltà nella maggior parte delle sedi universitarie. Se ci fosse una raccolta di legislazioni comparate sarebbe sufficiente allungare una mano verso lo scaffale. Sarà eccezionalmente costosa la preparazione di siffatte raccolte? Mi sembra che tecnicamente un'opera del genere non dovrebbe risultare particolarmente onerosa in questa età di word processors, di dischi CD-ROM e di scanners. Sarebbe da augurarsi una grande tiratura che dovrebbe influenzare favorevolmente il prezzo.

Le raccolte da noi proposte potrebbero, inoltre, stimolare la ricerca nel campo della tecnica legislativa comparata. Una tale ricerca è di grande importanza dal momento che si debbano produrre disposizioni applicabili in tutti gli Stati europei. Tale ricerca, inol-

tre, dovrebbe essere combinata, o strettamente connessa, con una ricerca sui metodi di interpretazione legislativa impiegati nei vari Stati Membri.

11. *Manuali giuridici*

Sulla base del materiale appena menzionato si dovrebbero predisporre libri di testo dal carattere introduttivo. Non sarebbe inimmaginabile sviluppare prima libri utili per l'insegnamento in materie facoltative e successivamente adattare i libri all'uso nel primo e secondo anno accademico. Si dovrebbe anche tentare di scrivere lo stesso tipo di pubblicazione destinato all'insegnamento degli studenti del primo anno di giurisprudenza; un tale compito rappresenta una grande sfida intellettuale. A mio parere, la preparazione di tali testi dal carattere introduttivo non è un compito che dovrebbe essere affidato ad un vasto comitato di diritto comparato. Tali comitati sono estremamente comuni per la redazione dei «*Restatements*», del *Corpus iuris Europeanum* e delle raccolte legislative comparative. Scrivere un manuale, invece, è certamente un compito da affidare ad una persona o ad un gruppo di persone che hanno esperienze comuni nell'insegnamento.

Uno scenario ancora migliore sarebbe quello in cui persone diverse provenienti da vari Paesi europei, lavorassero separatamente alla preparazione dei manuali di carattere introduttivo. A questo riguardo, vorrei sottolineare che non considero opportuno l'utilizzo dello stesso libro di testo (magari tradotto in varie lingue) in tutta l'Europa. È sufficiente che i testi siano simili nel senso che essi non trattino le leggi od i diritti nazionali positivi, ma piuttosto trattino i principi comuni. Se per ogni campo di diritto fosse pubblicata una molteplicità di testi del genere, la concorrenza tra loro ne garantirebbe l'alto livello accademico. A tal proposito, sarebbe auspicabile che la Comunità europea o il Consiglio d'Europa finanziassero la traduzione di ogni testo in una lingua che non sia quella del sistema giuridico dell'autore. Inoltre, con l'offerta di un premio annuale, si potrebbe incentivare la preparazione di un libro di testo basato su principi generali adatti per tutti gli Stati membri.

12. *Varie*

La preparazione di materiale didattico appropriato, è il passo più importante da compiersi se vogliamo pervenire alla formulazione di curricula giuridici più «europei». Oltre a quanto finora osservato, sono necessarie altre decisioni, anche di natura eminentemente pratica. Ne vorrei affrontare alcune.

Se l'istruzione giuridica europea dovesse essere basata sui medesimi principi, allora diventerebbe possibile seguire un intero piano di studi all'estero, oppure, durante il corso degli studi, muoversi da un paese all'altro. La mobilità, così naturale per gli studenti del Medio Evo e del Rinascimento diverrebbe nuovamente possibile a distanza di secoli. Quali conseguenze potrà avere tale mobilità sulle borse di studio e sul livello delle tasse universitarie che gli studenti sono tenuti a pagare? Gli studenti che si recano all'estero

come parte del programma ERASMUS mantengono integralmente la loro borsa di studio. Si può applicare lo stesso criterio se uno studente si reca all'estero al di fuori del programma ERASMUS, ma semplicemente per studiare in un Paese europeo? Può uno studente decidere di iniziare i suoi studi all'estero per poi tornare, nell'ambito del programma ERASMUS, a studiare nel proprio Paese? Nel caso di una risposta affermativa, quali conseguenze ci saranno per la borsa di studio dello studente? E quali conseguenze comportano le diverse possibilità in relazione agli obblighi di pagamento delle tasse universitarie? In Germania le quote universitarie sono di circa 30 sterline; in Olanda sono di circa 600 sterline. Non è una speculazione vana od inutile supporre che la risposta a queste domande pratiche eserciterà una forte influenza sulla mobilità degli studenti europei del futuro. Saranno quindi benvenuti studi comparati circa la raccolta di fondi per l'istruzione universitaria e le quote universitarie e tali studi dovrebbero godere di un'alta priorità.

Un'altra questione di rilevanza pratica merita attenzione in questo contesto: la durata è la divisione dell'anno accademico variano fortemente tra i vari paesi europei. Queste differenze sono di ostacolo alla mobilità. Un'armonizzazione è auspicabile. I limiti finanziari sembrano ostacolare altresì la potenziale mobilità dei docenti. Innanzitutto, non sarà sorprendere sapere che ci sono delle differenze enormi nel trattamento salariale dei professori nei vari Paesi europei. È vano aspettarsi che il titolare di una cattedra in un Paese che lo retribuisce bene, si sposti per una cattedra meno retribuita. Ancor più preoccupante è il caso nel quale, sebbene il salario sia lo stesso o più alto, esso sia suscettibile di svalutazione a causa di un trattamento pensionistico meno favorevole. Nella maggior parte dei Paesi i docenti sono impiegati statali e se quindi un professore si sposta per intraprendere una funzione simile all'estero, il frazionamento dei diritti di pensione che ne deriva è assai complicato. Di conseguenza sarebbe auspicabile una normativa europea sul trattamento pensionistico degli impiegati statali che svolgono un'attività di insegnamento.

Il nuovo modello di istruzione giuridica europea necessiterà di biblioteche diverse da quelle generalmente disponibili. La maggior parte delle biblioteche consistono in una grande raccolta di pubblicazioni del luogo relative al diritto positivo nazionale ed una più piccola raccolta di materiale sui sistemi giuridici stranieri. Nella biblioteca giuridica del futuro, il materiale giuridico straniero dovrebbe essere agevolmente reperibile. Nella biblioteca di Maastricht, per esempio, devo poter consultare la legislazione spagnola recente e relativi lavori parlamentari. In virtù dei nuovi sviluppi tecnici, non è più necessario possedere materialmente la documentazione all'interno della biblioteca. Un collegamento via terminale con la Spagna, oppure un disco CD-ROM, contenente la legislazione spagnola, renderà possibile la consultazione di tali documenti a Maastricht. Tali strumenti sono al momento molto costosi. Occorre ricercare speciali accorgimenti finanziari al fine di farne beneficiare le facoltà di giurisprudenza straniere.

A tal riguardo sarebbe auspicabile stabilire un centro di documentazione contenente i progetti legislativi e la relativa documentazione parlamentare di tutti gli Stati membri della Comunità europea. Ogni facoltà di giurisprudenza dovrebbe avere l'accesso al centro. Il materiale nel centro verrebbe recuperato tramite un sistema di parole chiave. Na-

turalmente dovrebbe essere possibile consultare questo sistema di parole chiave multilingue tramite un terminale computer. L'esistenza di un centro di documentazione come questo dovrebbe aver un effetto armonizzante sulla legislazione proveniente dai vari Paesi europei, perché i legislatori (ed i ricercatori) sarebbero in grado, in un modo più semplice di quello attuale, di tenersi informati sulle idee di ognuno nonché su i relativi svantaggi e vantaggi.

13. *Conclusioni*

In precedenza ho indicato molti problemi che andrebbero superati e risolti se vogliamo realizzare un vero corso di studi giuridici europeo. Non sarà difficile individuare molti altri serpenti nell'erba. Uno degli scopi del presente congresso è quello di individuare le difficoltà e di scambiare idee l'uno con l'altro circa le possibili soluzioni. Nella nostra discussione dei problemi non dobbiamo perdere di vista il fatto che la nostra istruzione giuridica dovrà cambiare se vogliamo che i nostri studenti siano adeguatamente preparati per attuare la loro funzione di giuristi nell'Europa del futuro. L'istruzione giuridica basata sul diritto nazionale non esisterà più al tempo in cui i delegati più giovani presenti a questo congresso andranno in pensione. Speriamo che questi delegati, quando pronunceranno i loro discorsi di pensionamento, non saranno costretti a dichiarare, che noi, nel 1991, abbiamo perso l'occasione giusta. [traduzione curata da G. e M. Spinelli].

Gli «occhiali» del giurista

Se per «formazione del giurista» si deve intendere — come mi pare — la formazione universitaria, sono profondamente convinto che la risposta al quesito che ci è stato formulato non possa che essere una e una sola: giacché nell'Università si fa unicamente scienza, piccola o grande che sia, e giacché il sapere che vi si impartisce è unicamente scientifico, ne scaturisce la obbligata conseguenza che, per quanto attiene al territorio della Facoltà di Giurisprudenza, non sarà mai questo lo spazio per la formazione di un avvocato, di un giudice, di un notaio, di un funzionario amministrativo, o di un altro particolare esercente professionale, ma piuttosto di un giurista. Gli anni universitari devono cioè servire a familiarizzare il giovane discente con quel patrimonio di intuizioni metodiche, concetti, nozioni tecniche, costruzioni sistematiche, architetture culturali, de-